**COMUNICAZIONE AI LAVORATORI[[1]](#footnote-1)**

**Allegato n. 1)**

**Direzione Relazioni Industriali e Affari Social**

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l’accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass[[2]](#footnote-2), quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, da parte del soggetto incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti modalità:

* *mediante la scansione del QR CODE;*
* *utilizzando esclusivamente l’Applicazione “Verifica C-19”;*
* *senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l’effettuazione dell’avvenuta verifica*  **(ipotesi 1)**

A tal fine, per l’accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass[[3]](#footnote-3) a campione, da parte del soggetto incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti modalità:

* *mediante la scansione del QR CODE;*
* *utilizzando esclusivamente l’Applicazione “Verifica C-19”[[4]](#footnote-4);*
* *senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l’effettuazione dell’avvenuta verifica;*
* quotidianamente ad un numero pari al …. % dei lavoratori / ogni …. giorni ad un numero pari al … % dei lavoratori **(ipotesi 2)**

I soggetti incaricati, con apposito atto formale[[5]](#footnote-5), della verifica del Green pass e della contestazione delle violazioni, secondo le modalità previste dalla procedura aziendale, sono:

-------------

-------------

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

Al fine di poter garantire l’efficace programmazione del lavoro, il lavoratore comunicherà[[6]](#footnote-6), entro …………. dall’inizio della prestazione lavorativa,[[7]](#footnote-7) di **non essere** possesso della certificazione verde. In caso di mancata comunicazione preventiva, si presumerà il possesso del Green pass[[8]](#footnote-8).

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato **(ipotesi A)[[9]](#footnote-9).**

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (*a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green pass* o poiché ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (**ipotesi B)[[10]](#footnote-10)**.

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro
unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.

1. Tale informativa dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori tramite invio a mezzo email o tramite affissione nella bacheca/intranet aziendale [↑](#footnote-ref-1)
2. Come previsto nella procedura aziendale [↑](#footnote-ref-2)
3. Come previsto nella procedura aziendale [↑](#footnote-ref-3)
4. 1) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. allegato n. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Secondo quanto previsto dall’art. 9-octies del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 [↑](#footnote-ref-6)
7. Da personalizzare [↑](#footnote-ref-7)
8. il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme [↑](#footnote-ref-8)
9. Tale previsione si applica alle imprese con più di 15 dipendenti [↑](#footnote-ref-9)
10. Tale previsione di applica alle imprese con meno di 15 dipendenti [↑](#footnote-ref-10)